



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore
Generale

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
A00 INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0004429

del 28/03/2018



AI DIRETTORI DI SEZIONE

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

AL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA E BILANCIO

AL RESPONSABILE DEL SETTORE ACQUISTI

AL RESPONSABILE DEL SETTORE GARE

AL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO

AL COORDINATORE DELL'UFFICIO ACQUISTI SOTTOSOGLIA

AL COORDINATORE DELL'UFFICIO CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

E, P.C.

AL PRESIDENTE

AL RESPONSABILE DEL CENTRO SERVIZI APPALTI E CONTRATTI

AL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SEDE - INGV

Direttiva nr. 2/2018

OGGETTO: LA VERIFICA SUI REQUISITI DELL'AGGIUDICATARIO NELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.

Presupposti alla stipula del contratto.

PREMESSE

La presente Direttiva intende recepire la parte relativa alle modalità di dimostrazione dei requisiti alla luce della **Linea Guida n. 4** dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvata dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come aggiornata al decreto correttivo D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 in data 23 Marzo 2018.



il Direttore
Generale

In questa sede si intende richiamare l'attenzione sugli aspetti salienti ed innovativi delle disposizioni di cui in premessa, in particolar modo sulle **modalità diversificate** di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Preliminarmente si evidenzia come la *ratio* cui si ispirano le indicazioni sul punto sia quella di **semplificare** il più possibile gli adempimenti da porre in essere da parte della Stazione Appaltante, coniugando tuttavia l'esigenza di semplificazione con il **rispetto dei principi di legalità** e di trasparenza.

La semplificazione, per esplicita previsione delle Linee guida, riguarda la sola ipotesi di affidamento diretto, non essendo quindi ricompresa la diversa ipotesi di affidamento a seguito di procedura negoziata.

Nel merito, la semplificazione si sostanzia in una riduzione dei controlli relativi alla verifica dei requisiti, che viene diversamente articolata a seconda dell'importo del contratto.

FASCE DI RIFERIMENTO

In particolare, vengono stabilite tre fasce:

1) 0-5.000,00 €

Per i contratti di importo più limitato, in caso di affidamento diretto, al centro del sistema viene collocata l'**autodichiarazione** (cfr. form 9 del Manuale delle procedure di acquisto - Direttiva nr. 1/2017) resa dall'operatore con cui lo stesso attesta la sussistenza dei requisiti generali e speciali. Questa autodichiarazione (che può essere resa anche in forma di modello DGUE) non è soggetta a verifica. Gli adempimenti cui l'ente appaltante è tenuto prima di procedere alla stipula del contratto consistono, per quanto riguarda i requisiti generali, nella consultazione del casellario Anac e nella verifica del Durc. È invece sempre prevista la verifica dei requisiti speciali. Inoltre, l'INGV deve accertarsi che sussistono le condizioni soggettive eventualmente previste da norme che le impongono per determinate prestazioni professionali; infine, deve assicurarsi che l'operatore abbia l'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Riepilogando, nella fascia 0-5.000,00 euro, le verifiche si effettueranno su:

- ✓ Consultazione del Casellario ANAC
- ✓ Verifica del documento unico di regolarità contributiva - DURC
- ✓ Sussistenza requisiti speciali (ove previsti);



- ✓ *Eventuale comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012).*

2) 5.000,01 €-20.000,00 €

Per questa fascia di importo valgono le stesse regole illustrate con riferimento alla prima fascia, con un'unica differenza relativa agli accertamenti da operare prima della stipula del contratto. Infatti, oltre alla consultazione del casellario Anac viene prevista la verifica anche dei seguenti requisiti generali: mancanza di condanne penali definitive in relazione a determinati reati; violazioni gravi in merito al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali; insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di procedimento in corso per la dichiarazione di uno di questi stati.

Dunque nella fascia **5.000-20.000 euro** occorrerà verificare:

- ✓ *Consultazione del Casellario ANAC*
- ✓ *Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice;*
- ✓ *Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4)*
- ✓ *Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4)*
- ✓ *Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b);*
- ✓ *Sussistenza requisiti speciali (ove previsti);*
- ✓ *Eventuale comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012).*

3) Importi superiori a 20.000,00 euro

In questa ipotesi riprende vigore l'impostazione ordinaria, essendo previsto che si possa procedere alla stipulazione del contratto solo dopo la verifica del possesso in capo all'operatore economico del possesso dei requisiti generali e speciali.

Pertanto per importi al di sopra dei 20.000 € si applicano **controlli "completi"** sui requisiti generali dell'articolo 80 del Codice (oltre a quelli speciali).



il Direttore
Generale

CLAUSOLE DI TUTELA CONTRATTUALE

In ragione del fatto che le verifiche coprono solo una parte limitata dei requisiti oggetto di autodichiarazione, si rende contestualmente necessario inserire delle previsioni relative al contenuto del contratto da stipulare/ordine di acquisto da inviare. Tale contratto dovrà contenere alcune clausole di tutela per l'ipotesi in cui, successivamente alla sua stipula, emerga che l'operatore non era in possesso dei requisiti auto dichiarati. Tali clausole dovranno prevedere: la risoluzione del contratto con pagamento delle sole prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

CONTROLLI A CAMPIONE

Sempre con riferimento alle deroghe di cui alle indicazioni impartite dalla linea guida e qui richiamate con la presente direttiva, si prescrive, infine, come norma di chiusura, che i singoli CRA predispongano controlli a campione rispetto alle autodichiarazioni ricevute. Si tratta evidentemente di controlli da porre in essere successivamente alla stipula del contratto e che hanno la funzione di costituire un deterrente nei confronti di eventuali autodichiarazioni non rispondenti al vero. A tal fine, considerando che la logica sottesa è che vi debba essere un punto di equilibrio tra l'economicità dell'azione amministrativa e il rigido rispetto del principio di legalità, si stabilisce, quale quota minima di controlli a campione da effettuare in ciascun anno solare, la **soglia del 10%**.

Il Direttore della Ragioneria e Bilancio e i Direttori di Sezione, unitamente ai Responsabili dei servizi amministrativi, **avranno cura** di dare seguito alla presente Direttiva.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dot. Ssa Maria SICIARI